

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 658

Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

28/04/2024 - 04:59

Indice

1. DDL S. 658 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 658	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	11
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023	12
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024	18
1.4. Trattazione in consultiva	21
1.4.1. Sedute	22
1.4.2. Resoconti sommari	23
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	24
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	25
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024	27
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	33
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 153 (ant.) del 16/04/2024 ..	34
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	40
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024	41
1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	45
1.4.2.4.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024	46
1.4.2.4.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024	51
1.4.2.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	55
1.4.2.5.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024	56

1. DDL S. 658 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 658

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 658

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA**, **SIGISMONDI**, **FINA**, **GELMETTI**, **SPINELLI**, **GUIDI**, **IANNONE**, **PETRENGA**, **ROSA**, **COSENZA**, **RAPANI** e **FALLUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2023

Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

Onorevoli Senatori. - La presente proposta normativa, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del *Next Generation Eu*, dell'Accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, recante la normativa europea sul clima, favorisce una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

Un'idea della città intelligente, in altri termini, dalla quale far scaturire progetti di adeguamento e sistemazione coerente, che avvengono attraverso la realizzazione di interventi urbanistici di ridefinizione degli spazi, con una priorità assoluta per la mobilità sostenibile e, in particolare, per la ciclabilità, gli spostamenti pedonali, il trasporto pubblico collettivo.

Una città che sappia distinguere cioè i bisogni di mobilità per lavoro, studio o divertimento e da lì disegnare differenti modalità di trasporto con al centro un riequilibrio tra spostamento pedonale, ciclabile, per merci e persone, trasporto pubblico locale e intermodalità, moderazione del traffico, infrastrutture sicure e manutenzione programmata, nonché innovazioni tecnologiche.

Bisogna infatti costruire una nuova « visione » di convivenza civile, una nuova cultura degli spostamenti urbani, che guarda allo sviluppo come fattore di crescita che non minaccia e distrugge l'ambiente, che dia pari opportunità ai cittadini e alle generazioni.

Al contempo, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamati alla piena attuazione dei principi del presente disegno di legge.

Nello specifico, tale proposta legislativa è composta da 6 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegni annualmente ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile » e che, per il 2024, si conferisca d'ufficio il titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile » alla città di Termoli (CB) in considerazione dell'unicità del dato che essa ospita il primo stabilimento *Gigafactory* italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR.

L'articolo 2 reca il procedimento di adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile ed elenca i principi ai quali tale Piano è tenuto ad attenersi.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile.

L'articolo 4 stabilisce la promozione della mobilità sostenibile all'interno delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, come momento qualificante

del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per la diffusione, la conoscenza dei principi e delle finalità dello sviluppo della mobilità sostenibile medesima.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile)

1. Al fine di favorire una nuova cultura della mobilità sostenibile, a decorrere dall'anno 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conferisce annualmente ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile ». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita procedura di selezione, definita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di « Capitale italiana della mobilità sostenibile ». I progetti della città designata Capitale italiana della mobilità sostenibile sono finanziati a decorrere dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2024 il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli (CB), quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione (*Gigafactory*).

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con una dotazione di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, di seguito denominato « Piano d'azione ». Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Capitale italiana della mobilità sostenibile ne rappresenta i principi, ne promuove gli obiettivi e ne divulga la cultura.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

3. Il Piano d'azione, al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio, persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenibilità economica del sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività, anche al fine del pieno dispiegamento dei benefici dell'agglomerazione nelle aree urbane in virtù della riduzione dei costi di spostamento e di congestione che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro limitando le opportunità di consumo dei cittadini, con effetti negativi, in ultima istanza, sulla capacità di crescita e di espansione delle aree urbane;

b) sostenibilità sociale del sistema, con riferimento alla sua funzionalità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui, mediante la predisposizione di

politiche dei trasporti adeguate a rispondere alle richieste di interazione, partecipazione e inclusione sociale delle persone, con particolare riguardo all'accessibilità:

- 1) in termini fisici, con specifico riferimento alla capillarità dei collegamenti e all'assenza di barriere architettoniche;
- 2) in termini economici, con specifico riferimento alle fasce sociali più deboli e meno provviste di capitale di mobilità;
- 3) in termini qualitativi, con riferimento alla frequenza e alla velocità delle corse, alla puntualità, alla comodità e alla pulizia delle fermate e delle vetture, alla funzionalità degli orari, al grado di intermodalità;
- 4) in termini sociali, con riferimento alla riduzione della congestione urbana e ai conseguenti effetti di maggiore vivibilità e minore incidentalità degli spazi urbani e del loro migliore utilizzo per attività sociali e ricreative;
- c) sostenibilità ambientale del sistema, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, in relazione sia ai gas responsabili del cambiamento climatico planetario sia agli inquinanti con effetti su scala locale, quali polveri sottili, ossidi di azoto, composti organici, anche in considerazione degli effetti di minore congestione e maggiore velocità media del flusso veicolare nonché di ulteriore diminuzione delle emissioni e di diminuzione dell'inquinamento acustico, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di « emissioni zero » nell'esercizio del relativo servizio.

4. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto altresì delle seguenti finalità:

- a) istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024;
- b) misure per facilitare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri mezzi di trasporto attivi, promuovendole insieme a sane abitudini di vita;
- c) misure per il miglioramento e l'utilizzo della rete di trasporto pubblico, incluse misure di integrazione multimodale;
- d) misure per l'elettificazione della rete del trasporto pubblico locale e per l'utilizzo di altri combustibili senza emissioni di gas serra;
- e) misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica;
- f) misure per promuovere la mobilità elettrica condivisa;
- g) misure per promuovere la mobilità sostenibile casa-lavoro;
- h) definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria, intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla predisposizione della proposta del Piano d'azione, al coordinamento e all'attuazione delle attività del Piano d'azione medesimo nonché al monitoraggio delle attività pianificate e alla valutazione dei risultati.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni due anni, con un apposito documento pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale, rende noti gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al comma 5. Il documento è trasmesso alle Camere.

Art. 3.

(Patti locali per la mobilità sostenibile)

1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e le università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile.

2. I patti locali per la mobilità sostenibile, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati a incentivare, sviluppare e realizzare la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

Art. 4.

(Promozione della mobilità sostenibile nelle scuole)

1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la conoscenza dei principi e delle finalità dello sviluppo della mobilità sostenibile, come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
2. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile nelle scuole, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nella rete delle istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** dà conto della lettera con la quale il Presidente del Senato - in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8ª Commissione lo scorso 2 agosto ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento - ha comunicato di ritenere che non sussistano elementi tali da giustificare una riassegnazione del disegno di legge n. 795, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Peraltro, in considerazione dell'importanza che alcune delle materie oggetto del disegno di legge rivestono per l'8ª Commissione, il Presidente del Senato ha invitato il Presidente della 9ª Commissione a ritenere il parere dell'8ª Commissione come particolarmente "rinforzato".

Alla luce di quanto esposto, informa che l'esame del disegno di legge in questione proseguirà in sede consultiva a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, complessivamente volto a semplificare e a risolvere criticità procedurali e ad aggiornare un quadro normativo che risale al 1942, al fine di rendere la bandiera italiana più attraente e più competitiva nel sistema globale.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. La novella permette all'autorità marittima del porto di partenza o del porto in cui si svolge il

servizio di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Il contratto è conservato tra i documenti di bordo e deve essere annotato dal comandante sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Vengono così estese a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste, per i soli contratti conclusi in una località estera che non è sede di autorità consolare, dall'articolo 329 del codice della navigazione, di cui si prevede conseguentemente l'abrogazione.

L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per specificare che l'obbligo di annotare i movimenti di imbarco e sbarco sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca ricorre quando ciò sia possibile e che le annotazioni possono essere effettuate anche dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare. Il comma 2 abroga l'articolo 326 del regolamento, nel quale si dettano norme specifiche per disciplinare l'imbarco di un marittimo su una nave nazionale all'estero.

L'articolo 4 integra l'articolo 357 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per precisare che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 331 del codice della navigazione, che disciplina l'arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, al fine di consentire la trasmissione in formato elettronico, all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale deve imbarcarsi il comandante, della dichiarazione di arruolamento resa dall'armatore e di prevedere che la dichiarazione di accettazione del contratto da parte del comandante possa essere resa anche in formato digitale.

L'articolo 6, al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo, disciplina l'istituzione di una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare", tramite la digitalizzazione dell'anagrafe della gente di mare attualmente esistente. La nuova piattaforma sarà integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL e verrà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Sarà inoltre accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge n. 205 del 2017, ai sensi delle quali è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovino applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

L'articolo 8 integra l'articolo 169 del codice della navigazione per esentare le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto.

L'articolo 9 incide sull'articolo 174 del codice della navigazione, che disciplina il contenuto del giornale nautico, per eliminare l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 10 modifica l'articolo 175 del codice della navigazione per stabilire che le navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS) devono essere provviste del relativo giornale di bordo, invece che del giornale radiotelegrafico.

L'articolo 11 novella l'articolo 179 del codice della navigazione per specificare che tutte le informazioni, indicate in tale articolo, che devono essere rese all'autorità marittima in relazione all'arrivo e alla partenza delle navi nei porti nazionali, possono essere comunicate, oltre che dal comandante, anche dal raccomandatario marittimo o da altro funzionario o persona autorizzata dal comandante.

L'articolo 12 reca alcune modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in relazione alla disciplina dei documenti necessari per l'iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri e dei libri di bordo.

Per quanto riguarda gli adempimenti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri, all'articolo 315 del regolamento viene eliminato l'obbligo di versare, per le navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, una somma sufficiente a garantire il pagamento di diritti erariali dovuti dalla nave. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare i documenti previsti dagli articoli 143 e 144 del codice della navigazione per le società autorizzate a possedere navi italiane.

Per quanto riguarda i libri di bordo, con la modifica all'articolo 363 si consente la loro compilazione nella lingua parlata a bordo; l'incarico di custodire i suddetti libri, se esauriti o resi inservibili o nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, di cui all'articolo 365, è inoltre affidato all'armatore, invece che all'ufficio d'iscrizione della nave.

È infine abrogato l'articolo 374, che disciplina il giornale radiotelegrafico.

L'articolo 13, al comma 1, introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-*bis* a 169-*quinqüies*, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

In particolare, il nuovo articolo 169-*bis* introduce la possibilità di predisporre e conservare in formato digitale e su supporti informatici il giornale nautico e il giornale di macchina, il ruolo di equipaggio, il registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, il registro degli idrocarburi, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e quello degli infortuni, il giornale radiotelegrafico e quello di bordo GMDSS, nonché il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

L'individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale di ciascuna tipologia di documento è rinviata dall'articolo 169-*ter* a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'articolo 169-*quater* chiarisce le modalità per l'assolvimento degli obblighi fiscali. L'articolo 169-*quinqüies* introduce la possibilità di pagare l'imposta di bollo e i diversi tributi previsti anche mediante l'utilizzo di metodi di pagamento digitali.

Il comma 2 espunge i giornali e documenti di bordo e i registri di carico degli idrocarburi dall'elenco delle carte valori di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013.

Il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale.

È poi precisato che la procedura per l'accertamento da parte degli enti previdenziali dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave per la quale si richiede la dismissione della bandiera si deve concludere entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali l'accertamento si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in materia di effetti del silenzio.

Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una

nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

L'articolo 15 inserisce nel codice della navigazione un nuovo articolo 152-*bis*, con il quale viene introdotto nell'ordinamento il regime dell'iscrizione provvisoria in caso di acquisto o vendita della nave.

Il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

L'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

L'articolo 17 modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione.

Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi.

Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 13 settembre, alle ore 17, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSA](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che, come è specificato nella relazione illustrativa, è volto a favorire una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

Proprio al fine di favorire una nuova cultura della mobilità sostenibile, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di "Capitale italiana della mobilità sostenibile", ad esito di una procedura selettiva da svolgere sulla base dei progetti presentati dalle città italiane che intendano avanzare la propria candidatura.

I progetti della città designata Capitale italiana della mobilità sostenibile sono finanziati a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1 milione di euro annui.

Per il 2024 il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per automobili di nuova generazione (*Gigafactory*).

L'articolo 2 prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, del quale la Capitale italiana della mobilità sostenibile rappresenta i principi, promuove gli obiettivi e divulga la cultura.

Sullo schema di decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Il Piano di azione - al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio - persegue gli obiettivi: di sostenibilità economica del suddetto sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che

esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori; di sostenibilità sociale, con riferimento alla funzionalità del sistema di mobilità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui, mediante la predisposizione di politiche dei trasporti inclusive e accessibili; di sostenibilità ambientale, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di "emissioni zero" nell'esercizio del relativo servizio.

Tra le ulteriori finalità da tenere in considerazione nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano figurano inoltre l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; la predisposizione di misure per facilitare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri mezzi di trasporto attivi nonché per migliorare, anche attraverso l'integrazione multimodale, la rete del trasporto pubblico locale e per la sua elettrificazione; la predisposizione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica, la mobilità elettrica condivisa nonché modalità sostenibili di mobilità casa-lavoro. Occorrerà infine definire criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere, oltre che alla predisposizione della proposta del Piano di azione, anche al coordinamento, all'attuazione e al monitoraggio delle attività ivi previste e alla valutazione dei risultati ottenuti, rendendone noti gli esiti ogni due anni, con un apposito documento pubblicato sul proprio sito *internet*.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile, intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio, per la realizzazione di interventi finalizzati a incentivare, sviluppare e realizzare la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento.

L'articolo 4 stabilisce che le scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, promuovano la conoscenza dei principi e delle finalità della mobilità sostenibile come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Gli uffici scolastici regionali dovranno inoltre individuare, nella rete delle istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera come polo responsabile della mobilità sostenibile.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori che si è tenuto prima della pausa estiva è stato convenuto, su iniziativa del Partito Democratico, di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva in oggetto.

L'indagine nasce dall'esigenza di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sull'utilizzo - allo stato attuale e in prospettiva - delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture.

Tali tecnologie possono infatti contribuire a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

Ad esempio, l'utilizzo di droni, scanner 3D e sensori IoT permette di mappare e monitorare i siti di costruzione in modo più efficiente e preciso, mentre l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, tra l'altro, per automatizzare le attività di ispezione e manutenzione delle infrastrutture, identificare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti e prendere decisioni migliori nella progettazione e costruzione di nuovi *hub* intermodali, consentendo di creare modelli e simulazioni estremamente

dettagliati per testare diversi scenari.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto i Gruppi a indicare, entro martedì 12 settembre, alle ore 18, i nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che il programma completo possa successivamente essere trasmesso alla Presidenza del Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per ENI S.p.A.: Francesca Ferrazza, Responsabile Fusione Magnetica, Alessandro Sabbini, Responsabile Rapporti Istituzionali Centrali, Elena Cesca, Rapporti Istituzionali Centrali - Responsabile Area Natural Resources e Area TECH, e Edoardo Fiorentini, Responsabile Iniziative di Sviluppo della Fusione Magnetica; per EDISON S.p.A.: Lorenzo Mottura, [Executive Vice President Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation](#), Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali, e Francesco Chierchia, Responsabile Affari Istituzionali Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni di rappresentanti di ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto ai rappresentanti di ENI S.p.A. e cede la parola alla dottoressa Ferrazza, responsabile fusione magnetica.

La dottoressa FERRAZZA svolge il proprio intervento.

Intervengono i senatori [SIRONI](#) (M5S) e [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) e il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) per porre quesiti e formulare osservazioni.

La dottoressa FERRAZZA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'ENI S.p.A. per la disponibilità e introduce i

rappresentanti di Edison S.p.A., cedendo la parola al dottor Mottura, *Executive Vice President* Divisione *Strategy, Corporate Development & Innovation*.

Il dottor MOTTURA svolge la sua relazione.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [TREVISI](#) (*M5S*) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dottor MOTTURA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti di Edison S.p.A. per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REDIGENTE

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 30 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [837](#) (Edilizia residenziale pubblica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 7 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire entro giovedì 11 aprile, alle ore 12. In considerazione del cospicuo numero di audizioni già svolte sulla materia dell'intelligenza artificiale, invita i Gruppi a limitare il numero di richieste, riservandosi di effettuare una rigorosa selezione delle stesse.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure a tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione,

l'articolo 1 elimina le residue fattispecie per le quali risultava ancora possibile l'esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore, interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della regione Marche, eliminazione delle barriere architettoniche), dettando una disciplina transitoria per gli interventi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Una deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura viene introdotta in favore degli interventi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del suddetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per il sisma dell'Abruzzo.

Si prevede infine che, per gli interventi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito ai sensi del precedente decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni, l'articolo 2 esclude la possibilità di ricorrere all'istituto della remissione *in bonis*, che consente ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione.

Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, l'articolo 3 individua una serie di informazioni che devono essere fornite dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici agevolabili. L'omessa trasmissione dei dati in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, l'articolo 4 sospende l'utilizzabilità dei crediti d'imposta, fino a concorrenza di quanto dovuto, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiore a euro 10.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'articolo 9 reca misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologico e per grandi eventi.

In particolare, il comma 1 stanziava 66 milioni di euro a favore dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023 per l'attivazione di misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento.

Il comma 2 autorizza Consap - Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.a. a svolgere tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche volte a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali. La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato a un momento successivo al termine del ciclo di audizioni che verrà svolto dalla Commissione finanze.

La senatrice [TUBETTI](#) (Fdl) segnala che le audizioni in Commissione finanze avranno inizio già domani mattina alle ore 9,15.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per l'esame in sede consultiva il regolamento detta termini che prescindono dall'andamento dei lavori in sede referente, ma che nulla osta a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,20.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

I senatori **CATALDI** (M5S), **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

I senatori **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [Dafne MUSOLINO](#) (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva l'assenza di una politica integrata del Governo sulla mobilità sostenibile. Auspica quindi che, dopo l'approvazione della riforma costituzionale sul premierato, la Commissione possa occuparsi anche di iniziative legislative non limitate alla istituzione di giornate nazionali o alla celebrazione di ricorrenze. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Pera ha proposto alcune modifiche di carattere tecnico all'emendamento 4.2000, su cui invita un rappresentante per Gruppo a pronunciarsi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la proposta di apportare mere correzioni formali all'emendamento 4.2000, che il Partito democratico non condivide nella sostanza, non può essere intesa come una disponibilità al dialogo costruttivo con le opposizioni.

Ricorda che già nei tre incontri con il Ministro, prima della presentazione del disegno di legge costituzionale n. 935, la sua parte politica aveva esplicitato la propria assoluta contrarietà alla elezione diretta sia del Capo del Governo sia del Presidente della Repubblica, sulla base di argomentazioni che sono poi state ribadite durante il dibattito. A fronte delle criticità evidenziate, tuttavia, la maggioranza si è limitata a ricordare di aver preso un impegno con gli elettori sulla riforma costituzionale, sebbene in realtà il programma del centrodestra prevedesse il presidenzialismo in luogo del premierato. Sottolinea che il testo del disegno di legge costituzionale è stato riscritto quasi interamente tramite gli emendamenti del Governo, come se si trattasse di un decreto-legge, e per di più l'articolo 4 sarebbe ora sottoposto a una terza rivisitazione. Ritiene quindi che la maggioranza, che ha la forza numerica e l'"arroganza politica" per giungere all'approvazione della riforma senza tenere conto dei rilievi delle opposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare un subemendamento alla proposta 4.2000, riaprendo il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva che, con la soppressione della virgola proposta dal senatore Pera, vi è il rischio di un'ulteriore interpretazione del primo periodo, per cui il Presidente del Consiglio risulterebbe "eletto previa informativa parlamentare". A suo avviso, l'eccessiva concitazione dovuta all'urgenza di licenziare il provvedimento in sede referente sta causando poca cura nella scrittura del testo, che potrà dare adito a dubbi interpretativi, particolarmente gravi quando si tratta delle disposizioni costituzionali.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, al di là delle pur legittime differenze di opinioni sull'impianto della riforma costituzionale, è doveroso assicurarsi che il testo sia redatto in modo accurato. Pertanto, accoglie con favore le proposte del senatore Pera, finalizzate a rendere più comprensibili la disposizione di cui all'articolo 4, in modo da evitare equivoci in sede di interpretazione. Ritiene che comunque si tratti di correzioni meramente formali, per cui non sarebbe necessario un apposito subemendamento.

Eventualmente, si potrebbe valutare se aggiungere espressamente all'inizio del secondo capoverso, oltre al caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio, anche la sconfitta sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, per includere anche il caso in cui il *Premier* interpreti tale evenienza come un mero incidente di percorso.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) critica la strumentalizzazione da parte delle opposizioni del tentativo di rendere

più chiaro il testo, necessità peraltro segnalata proprio durante il dibattito, tanto da portare all'approvazione di un subemendamento del senatore De Cristofaro. Nell'esprimere apprezzamento per il miglioramento del testo del disegno di legge costituzionale n. 935, rispetto a quello originario, ritiene condivisibile l'ulteriore proposta volta a eliminare eventuali incertezze interpretative.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sugli effetti della soppressione della virgola nel primo periodo del secondo capoverso.

Replica innanzitutto alla senatrice Maiorino, precisando che l'interpretazione da lei proposta, secondo cui si potrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio sia "eletto previa informativa parlamentare", sebbene sia possibile a livello sintattico, non sarebbe accettabile dal punto di vista ermeneutico, che tiene conto del testo nel suo complesso. Del resto, sarebbe anche improbabile che un Presidente del Consiglio potesse rendere un'informativa parlamentare prima ancora di essere eletto.

Riguardo alle considerazioni del senatore Giorgis, osserva che l'eliminazione della virgola fa venir meno un'ulteriore interpretazione malevola, per cui - a seguito delle dimissioni - il successivo dibattito parlamentare potrebbe avere a oggetto lo scioglimento delle Camere, che invece è questione riservata al confronto tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Pertanto, come avviene attualmente, a seguito di voto contrario al Governo, non necessariamente sulla questione di fiducia, si apre la crisi con conseguente dibattito parlamentare, nel quale il Capo del Governo verifica la possibilità o meno di proseguire nel suo incarico.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere esaustiva la spiegazione del senatore Pera, si esprime favorevolmente sulle correzioni formali proposte.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) concorda sull'esigenza di rendere più chiaro il testo dell'emendamento 4.2000 del Governo, come è risultato anche nel corso del dibattito. Sarebbe preferibile, infatti, renderlo più lineare e coerente con le altre disposizioni costituzionali, in modo da limitare l'incertezza di interpretazione delle disposizioni.

Sebbene sul punto Italia viva abbia un orientamento diverso, esprime apprezzamento per le modifiche proposte, che riducono effettivamente le incertezze sui casi in cui il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico di formare il Governo.

A proposito della interpretazione ipotizzata dalla senatrice Maiorino, osserva che il significato della disposizione va considerato in modo sistematico e non soltanto in base al tenore letterale: è evidente che l'obiettivo della norma sia il coinvolgimento del Parlamento, in caso di crisi di governo. A tale proposito, osserva che il dibattito parlamentare dovrebbe svolgersi prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, che poi avrà sette giorni di tempo per recarsi dal Presidente della Repubblica e chiedere lo scioglimento delle Camere o un nuovo incarico per sé o altro parlamentare eletto in collegamento con la maggioranza.

Nota tuttavia che permane una incertezza nell'eventualità che il Presidente del Consiglio non compia la sua scelta entro sette giorni oppure non si dimetta nel caso in cui non ottenga la fiducia. Su tali aspetti ritiene quindi necessario un supplemento di riflessione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel precisare che la posizione del Partito democratico è quella illustrata dal senatore Giorgis, sottolinea che la formulazione proposta con l'emendamento 4.2000 resta ingannevole anche con le modifiche proposte dal senatore Pera. Si fa riferimento infatti a una proposta o richiesta, da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, di scioglimento delle Camere, che tuttavia non può essere respinta. Pertanto, sarebbe più corretto usare la parola: «imponere». Conferma, inoltre, che la richiesta di utilizzare una formulazione più attinente al reale significato della disposizione non può essere intesa come un'apertura al dialogo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), dopo aver sottolineato che l'indisponibilità al confronto da parte del Partito democratico non rappresenta una novità, ribadisce che le correzioni formali proposte non nascondono ipocrisie né idee confuse. Pertanto, respinge le critiche delle opposizioni sul presunto carattere pasticciato della riforma e considera strumentali le richieste di ulteriori chiarimenti. Ricorda infine che l'Assemblea Costituente si rivolse a Pietro Pancrazi e Concetto Marchesi per due volte proprio per una rivisitazione lessicale del testo della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, secondo la proposta del senatore Pera, l'unica modifica consisterebbe

nel sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «ha la facoltà di chiedere», che, anche secondo il senatore Parrini, hanno sostanzialmente lo stesso significato. Per il resto, si tratta solo di ripetere il soggetto nell'ultimo periodo, con il riferimento esplicito al Presidente del Consiglio. A suo avviso, si potrebbe migliorare ulteriormente il testo con la seguente formulazione: «In caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone».

In ogni caso, precisa che la richiesta di collaborazione alle opposizioni riguarda non il merito della disposizione, essendoci una divergenza chiara sulla elezione diretta, ma la possibilità di rendere la disposizione più chiara attraverso una correzione formale.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ribadisce come si sia in presenza di una correzione di *drafting*.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) contesta la pretesa del Governo di incidere sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione. In questo modo, il Senato risulterebbe condizionato dal Governo, che ha già presentato il testo del disegno di legge costituzionale e lo ha in gran parte riscritto attraverso propri emendamenti.

Invita quindi il Presidente a presentare un apposito subemendamento in qualità di relatore, riaprendo i termini per i subemendamenti, che del resto non potranno essere così numerosi da rinviare l'approvazione del disegno di legge costituzionale ancora a lungo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento del dibattito, reputa opportuno rinviare eventuali ulteriori interventi alla discussione in Assemblea, dove si terrà conto del dibattito odierno sull'emendamento 4.2000.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, nel testo modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento del Governo rispecchia l'"aggressione" condotta al ruolo del Presidente della Repubblica, con una riforma "pasticciata" e volutamente fuorviante. Ribadisce che le norme in esame certificano la sottrazione al Capo dello Stato di margini di discrezionalità nello scioglimento delle Camere, così come sulla fiducia iniziale, in quanto se viene negata per due volte si verifica la fine della legislatura. A suo avviso, sarebbe stato preferibile ispirarsi al modello della Costituzione tedesca, dove la proposta di scioglimento è bilanciata dal ruolo riconosciuto al Presidente federale e al *Bundestag*. Ritiene inoltre che la possibilità di subentro di una seconda persona che può assumere l'incarico di Capo del Governo sia incomprensibile, probabilmente frutto delle mediazioni all'interno della maggioranza. In ogni caso, non ha sicuramente la valenza di una norma antiribaltone, come invece viene presentata, in quanto tale meccanismo sarà fonte di instabilità permanente all'interno della maggioranza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che le criticità evidenziate siano rimaste irrisolte, poiché la richiesta di scioglimento delle Camere, anche se posta secondo le formule della cortesia istituzionale, non potrà essere respinta dal Presidente della Repubblica, che in questo modo diventa una sorta di "maggiordomo" del Presidente del Consiglio. Si intacca così uno dei poteri più significativi del Capo dello Stato, neutralizzandone di fatto la funzione. Tra l'altro, la sua denominazione non corrisponderà più alla realtà, perché al vertice dello Stato ci sarà il Capo del Governo, che avrà poteri più incisivi e una legittimazione differente.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) sottolinea che i Governi tecnici, in passato, sono stati risolutivi, loro malgrado, riuscendo a compiere riforme complesse dove la politica aveva fallito. Non si può negare che, nei momenti di crisi più drammatici, il Presidente della Repubblica si sia assunto la responsabilità di trovare una soluzione. Certamente, non è auspicabile che si ripetano tali situazioni, tuttavia ritiene che l'eliminazione della possibilità di ricorrere a Governi tecnici o di larghe intese sia una scelta ardua e improntata a un ottimismo che non tiene conto della storia del Paese. A suo avviso, sarebbe preferibile non escludere quegli strumenti che finora i Presidenti della Repubblica hanno dimostrato di saper utilizzare in modo sapiente.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, con l'auspicio che il testo dell'articolo 4 possa essere ulteriormente

migliorato in Assemblea, tenendo conto delle correzioni proposte dal senatore Pera. Ribadisce in ogni caso la necessità di esplicitare la procedura da attivare nel caso che il Governo non riceva la fiducia su un determinato provvedimento. Secondo la prassi, dovrebbe dimettersi, ma dopo che avrà ricevuto l'investitura popolare potrebbe risultare incongruo un obbligo di dimissioni a fronte di un mero incidente di percorso. A suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di precisare tale ipotesi all'inizio del secondo capoverso, aggiungendo il riferimento alla sconfitta sul voto di fiducia a quello delle dimissioni.

Per quanto riguarda le critiche delle opposizioni sulla limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica, osserva che i soggetti del rapporto fiduciario sono il popolo e il Parlamento, mentre il Capo dello Stato ha assunto negli scorsi anni un protagonismo, a suo avviso, eccessivo e non condivisibile, come nel caso del conferimento dell'incarico al presidente Monti dopo la caduta del Governo Berlusconi. Si potrebbe allora modificare ulteriormente il secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, precisando che, a fronte della proposta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica «ne prende atto e lo dispone». In tal modo, si esplicita che si tratta di un adempimento obbligato, in quanto il Capo dello Stato non può considerare altre opzioni, e si eliminano incertezze interpretative.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) stigmatizza la violenza verbale con cui le opposizioni hanno "agredito" la figura del Presidente della Repubblica, che in ogni caso, anche dopo la riforma costituzionale, continuerà a esercitare tutti gli altri poteri previsti dall'articolo 87 della Costituzione. Sottolinea che finora è stata proprio l'instabilità dei Governi, che affligge la democrazia italiana dai tempi di Cavour, a causare l'intervento autorevole del Presidente della Repubblica, esercitando un potere non codificato ed espandendo così in modo inappropriato le sue prerogative. Pertanto, attraverso il rafforzamento degli Esecutivi si intende correggere questa distorsione, senza che però il Presidente della Repubblica debba considerarsi "asservito" al Presidente del Consiglio, come sostenuto in modo offensivo dalle opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2000, come modificato dal subemendamento 4.2000/49, è approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi dal 4.112 al 4.156.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, preferendo la definizione di "Presidente del Consiglio" in luogo di quella di "Primo ministro". Coglie l'occasione per ringraziare il senatore Tosato, per aver finalmente fugato i dubbi sul reale significato dell'emendamento 4.2000 appena approvato, confermando che la maggioranza intende proprio assegnare al Presidente della Repubblica una funzione notarile, privandolo del ruolo di coordinamento delle istituzioni e di garanzia che ha svolto finora.

Replica quindi al senatore Lisei, sottolineando che i poteri principali del Presidente della Repubblica, cioè lo scioglimento delle Camere e la nomina del Presidente del Consiglio, risultano intaccati in quanto non più liberi: diventano in sostanza "poteri-doveri". A suo avviso, la violenza è quella della maggioranza nel continuare a sostenere il contrario della realtà.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) evidenzia che, nella forma di governo del cancellierato, a cui fa riferimento il Partito democratico, la figura del Presidente federale dispone di poteri quasi insignificanti rispetto a quelli di cui il Presidente della Repubblica sarebbe titolare, in Italia, anche in caso di approvazione della riforma costituzionale in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che la nuova figura di Presidente del Consiglio istituita con la riforma costituzionale in esame meriterebbe in effetti l'appellativo di Primo ministro. A suo avviso, è comunque pericoloso concentrare i poteri in una sola persona, che rassegnando le dimissioni per qualsiasi motivo, anche un semplice contrasto interno al suo partito, può determinare lo scioglimento delle Camere, mortificando così il voto espresso dagli elettori. Ribadisce che il meccanismo dell'"*aut simul stabunt aut simul cadent*" causa proprio quella instabilità che la maggioranza vorrebbe evitare e crea difficoltà in campo economico, allontanando gli investitori, come del resto ha fatto questo Governo dopo il suo insediamento, cancellando per esempio la misura del *Superbonus*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur anticipando il suo voto contrario sull'emendamento in

esame, ritiene incomprensibile l'orientamento contrario di relatore e Governo, dato che con il premierato e l'elezione diretta sicuramente il Presidente del Consiglio diventa un Primo ministro, non essendo più un *primus inter pares*. Ricorda, a tale riguardo, che con la Costituzione venne mutuata la struttura del Comitato di Liberazione Nazionale, guidato appunto da un *primus inter pares*. Ciò a dimostrazione di come la riforma in esame fuoriesca dalla nostra tradizione storica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) precisa di non poter votare contro l'emendamento in esame, proprio perché nell'impianto del premierato è prevista la figura del Primo ministro, che - come precisato dal senatore De Cristofaro - non è più un *primus inter pares* in quanto è eletto dal popolo e propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che è già stato votato l'emendamento 3.2000, che fa riferimento al Presidente del Consiglio, e pertanto l'emendamento 4.0.7 risulterebbe contraddittorio. Pertanto, conferma il parere contrario.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) conferma l'avviso contrario sull'emendamento 4.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 778

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 153 (ant.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

153ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\)](#) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla legge n. 39 del 2011, che ha adeguato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) alle regole del "Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", ricordando che esso rappresenta il principale momento di sintesi programmatica tra le scelte di politica nazionale e le indicazioni macroeconomiche stabilite a livello europeo per l'anno successivo e per il triennio.

Il DEF, come prescrive la legge, è strutturato in tre parti, di cui la sezione I e la sezione III contenenti, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma, costituiscono anche i documenti richiesti nell'ambito del Semestre europeo, da trasmettere alla Commissione europea entro il 30 aprile. La sezione II contiene, invece, l'analisi macroeconomica e le tendenze della finanza pubblica per il triennio successivo.

Il Semestre europeo 2024 è stato avviato il 21 novembre 2023, con la pubblicazione dei suoi documenti iniziali, ovvero l'Analisi annuale della crescita sostenibile (COM(2023) 901), la Relazione sul meccanismo di allerta relativo agli squilibri macroeconomici negli Stati membri (COM(2023) 902), la Raccomandazione sulla politica economica della zona euro (COM(2023) 903) e la Comunicazione sui documenti programmatici di bilancio 2023 (COM(2023) 900).

Successivamente, dopo la trasmissione entro il 30 aprile del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, la Commissione europea procederà alla loro valutazione per poi presentare un progetto di Raccomandazioni specifiche per Paese, che sarà adottato dal Consiglio dell'Unione europea (UE) entro il mese di luglio. Di tali Raccomandazioni gli Stati membri dovranno poi tenere conto nell'elaborazione delle rispettive manovre di bilancio per il 2025.

Al contempo, la Commissione europea effettuerà le consuete *in-depth reviews*, per la valutazione dell'esistenza di squilibri macroeconomici eccessivi, e pubblicherà (entro il 21 giugno) il Pacchetto di primavera, in cui vi sarà la valutazione sull'apertura di eventuali procedure per *deficit* eccessivo. Con l'adozione del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il *Recovery Fund*), il Semestre europeo è stato adattato, a partire dal ciclo 2022, per coordinarlo con gli adempimenti da questo previsti. In particolare, il Programma nazionale di riforma (la sezione III del DEF) ricopre un duplice ruolo: oltre a quello ordinario nell'ambito del Semestre europeo, esso costituisce ora anche una delle due relazioni semestrali, previste dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241 sul *Recovery*

Fund, per riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al riguardo, si ricorda che la revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023, è stata approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE, dell'8 dicembre 2023. Tale revisione comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU* e porta la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro. In attuazione alle revisioni del PNRR, che hanno interessato anche diverse misure già presenti, oltre al definanziamento di alcuni interventi difficilmente realizzabili, è stato adottato il decreto-legge n. 19 del 2024, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 1752), che dispone, tra l'altro, l'incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* per 9,4 miliardi di euro nel triennio 2024-2026.

Altro capitolo importante, per la definizione della manovra di bilancio per l'anno prossimo, è quello della riforma del Patto di stabilità e crescita, su cui si è raggiunto un accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 10 febbraio scorso e che entrerà in vigore nel 2025.

Per il 2024, considerando la disattivazione della clausola di salvaguardia generale e quindi la vigenza del vecchio Patto di stabilità, la Commissione europea ha indicato ai Governi di presentare per quest'anno Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità. In questo primo anno di transizione verso le nuove regole, il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine dovrà essere presentato in sede europea entro il 20 settembre.

Il Relatore ricorda che, con le nuove regole, l'indicatore di riferimento per la sorveglianza di bilancio sarà quello vigente, ovvero quello della spesa pubblica al netto delle spese per interessi e delle spese coperte da sovvenzioni dell'Unione (non anche i prestiti), da cui saranno esclusi, a partire dal 2025, anche i cofinanziamenti nazionali dei programmi europei.

Nel DEF in esame, il Governo ha, quindi, ritenuto di evidenziare unicamente le grandezze di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale a legislazione vigente e che sono largamente in linea con lo scenario programmatico delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) del settembre scorso. Il quadro tendenziale, inoltre, tiene conto del quadro macroeconomico aggiornato, degli effetti della manovra di bilancio in corso, dei provvedimenti approvati nei primi mesi dell'anno in corso, dell'andamento di entrate e uscite della pubblica amministrazione e della rimodulazione delle spese finanziate dal PNRR alla luce delle modifiche approvate dal Consiglio l'8 dicembre 2023.

In particolare, la previsione tendenziale del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) è indicata, per il 2024, all'1,0 per cento, in lieve ribasso rispetto all'1,2 programmatico della NADEF, solo per motivi prudenziali dovuti all'incerto contesto internazionale, dato comunque lievemente superiore rispetto allo 0,9 per cento del 2023 (0,8 in NADEF). Per il 2025 si prospetta pari all'1,2 per cento (1,4 in NADEF), all'1,1 per cento nel 2026 (1,0 in NADEF) e allo 0,9 per cento nel 2027. La crescita del PIL è determinata, in particolare, dagli investimenti connessi al PNRR e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie.

Il sostegno ai redditi, avvenuto prevalentemente grazie alla riduzione contributiva, ha consentito anche di moderare la spinta salariale volta al recupero del potere di acquisto dopo la fiammata inflazionistica, innescando così una spirale virtuosa che ha favorito una più rapida discesa del tasso di inflazione, che a marzo era pari al 1,3 per cento, ben al di sotto del 2,4 per cento dell'area dell'euro nello stesso mese. Per quanto riguarda il *deficit*, il dato relativo al 2023 è stato rivalutato di 1,9 punti percentuali, per attestarsi al 7,2 per cento del PIL, per via della revisione contabile relativa alle spese legate al *Superbonus* operata da Eurostat e dall'Istat. Per il 2024 e il triennio 2025-2027, resterà invece invariato, rispettivamente al 4,3, 3,7, 3,0 e 2,2 per cento.

Il *deficit* strutturale, valore di riferimento per il Patto di stabilità vigente, si conferma in netto miglioramento nel 2024, con un aggiustamento di 3,2 punti percentuali, seguito, nel triennio 2025-2027, da una correzione più contenuta, ma comunque in linea con il miglioramento dello 0,7 per cento richiesto dal vigente Patto di stabilità, per la convergenza verso l'obiettivo di medio termine.

Per quanto riguarda il debito pubblico in rapporto al PIL, esso è previsto in moderata crescita, per via delle minori entrate legate alle ingenti compensazioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali tra cui il *Superbonus*, fino al 2026 quando raggiungerà il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF.

In definitiva, la tendenza di fondo dei conti pubblici, al netto di effetti temporanei, indica un significativo consolidamento della finanza pubblica, in grado di rispettare le Raccomandazioni specifiche per Paese relative al 2024 (del 16 giugno 2023) e il vigente Patto di stabilità e crescita.

Al Documento di economia e finanza sono allegati: la Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato I); le Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica (Allegato II) la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III); le Spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato IV); la Relazione sull'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi (Allegato V).

Infine, il Governo conferma come provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2025-2027, quelli già indicati nel precedente DEF, dell'aprile 2023, a cui si aggiunge il disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime perplessità sull'affermazione del graduale recupero del reddito reale delle famiglie e propone di valutare con attenzione gli esiti delle audizioni previste in 5ª Commissione.

In riferimento al delicato scenario internazionale, di cui hanno riferito ieri sera in Commissione i Ministri della difesa e degli esteri, e al Consiglio europeo straordinario previsto per domani, che verterà sul quadro dei conflitti internazionali in atto e dei relativi risvolti economici, ritiene importante acquisire la posizione del ministro Fitto e del Governo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) richiama le anticipazioni relative ad una forte stretta sulle spese dei ministeri, dell'ordine di due miliardi di euro, gravante soprattutto sui comparti della difesa, degli interni e della giustizia.

C'è quindi la necessità di capire bene e approfondire le misure allo studio del Governo, visto che si tratta di settori prioritari nell'azione delle pubbliche amministrazioni, che si vedranno conseguentemente pregiudicati dalle riduzioni prospettate per esigenze di bilancio.

Allo stesso modo, un altro settore prioritario dove si preannunciano forti riduzioni è quello relativo alla spesa sanitaria, anch'esso di fondamentale importanza.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) rileva l'assenza, nella illustrazione svolta dal Relatore, di rilievi politici inerenti al quadro di finanza pubblica per il prossimo anno. Auspica quindi che la maggioranza prenda chiare posizioni di politica economica, su cui dichiara che la propria forza politica è pronta a collaborare, per trovare soluzioni ai gravi problemi del nostro Paese.

Richiama quindi la riforma del Patto di stabilità, appoggiata dal Governo in sede europea, ma ritenendo tuttavia che questa non rappresenti un miglioramento per l'Italia rispetto a quella vigente, prospettandosi invece una riduzione della spesa pubblica nell'ordine dei diversi miliardi di euro in 5 anni.

Riguardo al contesto internazionale di guerra, richiamato nel DEF come giustificazione per determinati indirizzi, ricorda come l'attuale maggioranza accusava della medesima giustificazione le politiche del Governo ai tempi della pandemia e del connesso contesto internazionale geoeconomico.

Chiede quindi, al riguardo, quale sia la posizione dell'Italia, se ha cioè intenzione di perseguire politiche industriali per la guerra, con l'assenso dell'Europa, per agevolare l'industria delle armi, se ha intenzione di continuare ad appoggiare incondizionatamente le posizioni di Israele, se è orientata attivamente a stemperare le contrapposizioni internazionali, compresa la guerra in Ucraina, poiché da tali posizioni derivano dirette conseguenze sui mercati e sull'economia.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene che il DEF delinei un quadro realistico che tiene conto anche del contesto internazionale di guerre vicine ai nostri confini, di cui l'economia risente, nonché dei vincoli europei che impongono scelte anche gravose, ma in cui l'Italia dimostra di reggere, nonostante le difficoltà di Paesi come la Germania, che rappresenta uno dei principali mercati di esportazione italiana.

Richiama anche le difficoltà per i conti pubblici derivanti dal *Superbonus* e le scelte *green* che mettono in difficoltà le nostre imprese, ritenendo comunque che, a fronte dei citati elementi esogeni, il bilancio economico prospettato sia più che soddisfacente.

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento all'ambito internazionale, conferma la chiara posizione dell'Italia in favore di soluzioni basate sul diritto internazionale e sul rispetto delle regole, in piena continuità con la tradizione della Repubblica che l'ha sempre contraddistinta.

Oggi peraltro occorre anche avere una accurata conoscenza dei fatti, della storia e del diritto, dovendo anche far fronte alla disinformazione e alla scarsa formazione, che alimenta i conflitti tra i popoli.

In merito al DEF, sottolinea la natura transitoria del Documento, in vista dell'applicazione delle nuove regole e della presentazione, entro il 20 settembre, del nuovo Piano strutturale di bilancio, che dovrà essere coordinato con la NADEF e con il Documento programmatico di bilancio, che vanno presentati rispettivamente entro il 27 settembre e entro il 15 ottobre.

Riguardo alla tempistica dell'esame in Commissione, ritiene importante che la stessa possa rendere in tempo utile la propria posizione alla Commissione di merito.

Su tale ultimo aspetto si associa la senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI).

Il relatore [MATERA](#) (FdI) si dichiara disponibile a svolgere una ulteriore riflessione, ma tenendo conto della necessità che la Commissione esprima il proprio parere in tempo utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi.

Il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla normativa europea vigente e attuata nell'ordinamento italiano.

Per le sostanze ricadenti nella categoria 4 è stato introdotto l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per ogni singola spedizione da parte degli Stati membri verso Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE).

In Italia, sulla base delle prescrizioni del citato regolamento europeo, l'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute ha iniziato a rilasciare le autorizzazioni alle esportazioni delle predette sostanze sin dalla data di entrata in vigore del citato regolamento. Ogni anno vengono rilasciate circa una decina di autorizzazioni.

Per le tre categorie preesistenti, l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 50 del 2011, già disciplinava le sanzioni per le ipotesi di esportazione verso Paesi *extra* UE non autorizzate dalla competente Autorità italiana (Ufficio centrale stupefacenti).

Non erano e non sono invece contemplate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sanzioni specifiche per l'esportazione non autorizzata di sostanze ricadenti nella categoria 4, in quanto, come detto, si tratta di una categoria istituita con il regolamento (UE) 1259/2013, entrato in vigore successivamente all'ultima modifica dell'articolo 70.

Stante il divieto di applicazione analogica delle norme penali, si rende quindi necessario un intervento normativo volto a prevedere una specifica sanzione anche per le categorie di precursori di nuova

introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 ("gli *Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive*").

Il presente decreto viene adottato ai sensi della delega di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, le disposizioni sanzionatorie penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti pubblicati entro l'entrata in vigore della legge di delegazione.

Il decreto si compone di due articoli. L'articolo 1 estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4.

L'articolo 2 prevede l'assenza di ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di una mera estensione di attività già in essere per i precursori di droghe inclusi nelle categorie 1, 2 e 3, ai precursori di droghe di cui alla categoria 4.

Si fa riserva di svolgere una valutazione puntuale sulla congruità delle sanzioni previste dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con le previsioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che fissa i criteri generali di delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni inerenti ad atti dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di conoscere i tempi a disposizione per l'esame e se la norma di delega reca criteri specifici per il suo esercizio.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce che si tratta solo di estendere l'attuale disciplina sanzionatoria anche a un'ulteriore categoria di sostanze e che la legge di delegazione non prevede criteri specifici di delega.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca l'istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile e ulteriori disposizioni di promozione in materia, volto a favorire una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della "mobilità dolce" (ossia non motorizzata) e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

La proposta si pone in linea con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del *Next Generation EU*, dell'Accordo di Parigi e del regolamento (UE) n. 2021/1119, recante la normativa europea sul clima.

La prospettiva di una città intelligente suggerisce la necessità di progetti di adattamento e miglioramento urbano che diano priorità alla mobilità sostenibile. Questa visione si traduce in interventi urbanistici finalizzati alla ridefinizione degli spazi, con particolare attenzione alla promozione della ciclabilità, degli spostamenti pedonali e del trasporto pubblico collettivo, in relazione alle diverse esigenze di mobilità legate al lavoro, allo studio e al tempo libero.

La proposta mira quindi a ridurre il traffico, a garantire infrastrutture sicure e pianificare la manutenzione, oltre a incoraggiare l'adozione di innovazioni tecnologiche.

Questa nuova prospettiva richiede una revisione della convivenza civile e una cultura urbana dei trasporti che promuova lo sviluppo sostenibile e offra pari opportunità a tutti i cittadini e alle future generazioni.

In questo contesto, lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a collaborare pienamente, nel rispetto delle rispettive competenze, per attuare i principi di questa visione attraverso opportuni strumenti legislativi.

Nello specifico, la proposta legislativa è composta da 6 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegni annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità

sostenibile» e che, per il 2024, si conferisca d'ufficio il titolo alla città di Termoli (CB) in considerazione dell'unicità del dato che essa ospita il primo stabilimento *Gigafactory* italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione, grazie al cofinanziamento garantito dal Governo italiano, attraverso i fondi del PNRR.

L'articolo 2 istituisce il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, da adottarsi ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Piano è finalizzato ad attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile.

L'articolo 4 stabilisce la promozione della mobilità sostenibile all'interno delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per la diffusione, la conoscenza dei principi e delle finalità dello sviluppo della mobilità sostenibile medesima.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di conoscere i tempi a disposizione per l'esame e se sono previste audizioni. Evidenzia, inoltre, come il provvedimento in esame dia enfasi allo stabilimento *Gigafactory* per la produzione di batterie per le vetture elettriche, con ciò marcando una differente visione sul punto delle forze di maggioranza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 225 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione

vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente.

In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera *a*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera *c*), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali

attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024
121ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. Secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 6 recante specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, fa presente che, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Riepiloga indi gli adempimenti in capo alle imprese che intendono usufruire: dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Rammenta poi che le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cosiddetto "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0", precisando che i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione - tra l'altro -

che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e l'annualità di riferimento. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

Rileva quindi che, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo 2024); la presunta ripartizione negli anni del credito; la relativa fruizione. Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di apportare le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Osserva indi che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Evidenzia poi che, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

Fa presente altresì che il comma 4 dell'articolo 7 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Descrive pertanto gli effetti del comma in esame sui termini per la registrazione, prorogati nel seguente modo: i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono parimenti prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

Specifica in dettaglio che la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato Covid-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Rammenta conclusivamente che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, ha il fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale. A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), rilevando che il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei deputati - concerne le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Il testo definisce gli enti di

rievocazione storica, ossia le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca (articolo 2). Sono altresì definite le manifestazioni di rievocazione storica, pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

La Relatrice segnala, tra i compiti dello Stato in tale ambito, secondo l'articolo 3: lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demotnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 4 istituisce, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica e che con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di gestione dell'elenco medesimo.

Fa presente inoltre che, secondo l'articolo 5, è istituito il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di cui fa parte, per quanto di interesse, anche un rappresentante del Ministero del turismo; detto Comitato svolge compiti di promozione e può avvalersi, a titolo gratuito, anche della collaborazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato. Sottolinea peraltro che il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana».

In base all'articolo 6, prosegue la Relatrice, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui viene data diffusione anche nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Passa poi ad illustrare l'articolo 11, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale. Tra i principi e criteri direttivi della delega, evidenzia fra gli altri: la razionalizzazione e semplificazione della normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché l'individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa; il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. In ultima analisi, osserva che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Propone, in conclusione, di approvare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, verificato il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione (articolo 1). Dopo aver segnalato che, per l'anno 2024, il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione (*Gigafactory*), si sofferma sull'articolo 2, secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. Pone indi l'accento sugli obiettivi del Piano d'azione, tra i quali: la sostenibilità economica del sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; la sostenibilità sociale del sistema, con riferimento alla sua funzionalità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui; la sostenibilità ambientale del sistema, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio.

Sottolinea inoltre le ulteriori finalità del Piano, tra cui: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro.

Nell'evidenziare che, in base all'articolato, la predisposizione della proposta del Piano d'azione spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si domanda se non sia opportuno un coinvolgimento anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In conclusione riferisce che, secondo l'articolo 3, i comuni e le regioni aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e le università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo aver ricordato che è aperta la discussione generale, avverte che la settimana prossima potrebbe essere presentato uno schema di risoluzione. Comunica infatti che, alla luce dei tempi di esame da parte delle Istituzioni europee, non è possibile in questa fase svolgere audizioni, ma è opportuno procedere all'esame della risoluzione, tanto più che il Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" si terrà il prossimo 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono ancora in corso le interlocuzioni informali con il Dicastero competente sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) (Produzione e vendita del pane), in vista della predisposizione di un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e sarà nuovamente convocata al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 11 aprile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.4.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2024
122ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.
SINDACATO ISPETTIVO*

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01040 della senatrice Murelli, ricordando che l'Accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, reca, tra l'altro, disposizioni relative alla protezione reciproca di una lista di indicazioni geografiche, nella quale rientrano anche quelle italiane. Precisa in merito che, nel corso dei negoziati fra la Commissione europea e le autorità giapponesi, tutti i Consorzi di tutela italiani interessati, riconosciuti dal Ministero, sono stati costantemente informati e coinvolti. In particolare, l'Accordo, all'articolo 14.25, paragrafo 5, prevede una deroga di sette anni ai disciplinari per i formaggi con denominazione di origine protetta (DOP) che vincolano alle sole zone di produzione le operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno. Rende noto che, poiché i consumatori giapponesi preferiscono porzioni assai piccole di formaggi, la predetta deroga, la cui scadenza è fissata al 1° febbraio 2026, ha consentito l'esportazione dei suddetti prodotti in forme intere e il successivo porzionamento e confezionamento nel Paese asiatico di destinazione, sotto stretto controllo dei consorzi di tutela. Detto settennato avrebbe dovuto consentire agli operatori europei coinvolti di adattare gradualmente i propri processi e la propria produzione alle particolari esigenze di mercato del Paese asiatico. Segnala tuttavia che le continue e gravissime emergenze sopravvenute negli ultimi tre anni hanno creato problemi al sistema economico degli operatori italiani interessati, che non sono stati in grado di effettuare gli investimenti per avviare la necessaria transizione tecnologica e commerciale.

Per tali ragioni, temendo il rischio che una parte consistente delle forniture dei prodotti italiani fosse sostituita con prodotti simili, anche di origine *extra* europea, gli operatori hanno inviato una lettera alla Commissione europea richiedendo una proroga di ulteriori sette anni per i due formaggi DOP: Parmigiano reggiano e Grana padano. In riscontro a ciò, la Commissione europea ha comunicato che, allo stato attuale, non è possibile concedere l'ulteriore proroga per i due formaggi italiani. In particolare, è stato eccepito che il periodo transitorio previsto dall'articolo 14.25, paragrafo 5, dell'Accordo, relativo anche ad altre indicazioni geografiche non interessate alla proroga, non è ancora

scaduto, potendo dunque provvedere agli adattamenti opportuni.

Dopo aver specificato che qualsiasi decisione in merito alle modifiche dell'Accordo deve essere presa da entrambe le parti, riferisce che i servizi della Commissione si sono resi disponibili ad approfondire gli aspetti tecnici connessi alla richiesta. Evidenzia inoltre che, nel caso delle indicazioni geografiche Grana padano e Parmigiano reggiano, i relativi Consorzi di tutela hanno ritenuto opportuno non aderire alla proposta della Commissione europea di modificare i disciplinari delle rispettive DOP, nel senso di eliminare il vincolo in essi previsto, consistente nella limitazione alle sole zone di produzione delle operazioni di grattugiatura e di confezionamento. A fronte della soluzione prospettata dalla Commissione europea, che avrebbe eliminato alla radice ogni problematica in merito al luogo delle suddette operazioni, detti Consorzi hanno infatti sostenuto che il mantenimento delle operazioni all'interno della sola zona di produzione è essenziale per ragioni sanitarie, di qualità, di genuinità, di tracciabilità e per evitare il rischio di frodi e adulterazioni. In altri termini, detto vincolo, al pari di tutte le altre prescrizioni contenute nei disciplinari a cui sono associati rigorosi sistemi di controllo in Italia, viene ritenuto importante per preservare la qualità e l'immagine delle indicazioni geografiche. Informa, infine, che il Ministero, anche con l'interessamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha già avviato l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea al fine di trovare una soluzione adeguata per conservare e accrescere il volume delle esportazioni in Giappone delle indicazioni geografiche in questione, garantendo, contemporaneamente, la tutela dei principi generali su cui si fondano i disciplinari delle indicazioni geografiche difesi dai Consorzi di tutela coinvolti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta e per l'interlocuzione attivata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ricorda che lo scorso 14 marzo in 4ª Commissione è stata svolta l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, al quale ella ha posto gli stessi interrogativi considerata l'importanza del tema.

Condivide peraltro il diniego delle associazioni alla proposta della Commissione europea di togliere il vincolo della produzione, ritenendo che tale scelta sia in linea con la tutela del *made in Italy*, tenuto conto che è essenziale mantenere la produzione e il confezionamento in Italia.

Pur sapendo che i termini ultimi di scadenza sono fissati al 2026, sollecita le Amministrazioni competenti ad attivarsi sin d'ora e si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Con riferimento alla fase consultiva, il presidente [DE CARLO](#) comunica che: la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo con osservazioni sul testo; la 2ª Commissione ha reso un parere non ostativo su testo ed emendamenti, ad eccezione della proposta 3.0.2 che modifica la legge sulla produzione di canapa, sulla quale il parere è contrario; la 4ª, la 7ª e la 10ª Commissione hanno reso pareri non ostativi o comunque favorevoli sul testo.

Non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 3ª e 8ª, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bilancio, la quale è in attesa della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI), nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che, non appena pronta, la bozza di risoluzione sarà messa a disposizione dei Gruppi, in via informale, in modo da consentire proposte e contributi di tutte le forze politiche.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per puntualizzare che, in ordine all'articolo 6, risulta fuorviante l'affermazione del relatore per cui il flusso informativo tra i Dicasteri delle imprese e dell'economia serve ad evitare futuri scostamenti. Ritiene infatti che tale approccio replichi un errore che - a suo avviso in modo ossessivo - viene attribuito al Movimento 5 Stelle in merito al *Superbonus* 110 per cento, secondo cui quest'ultimo ha rappresentato una buona idea gestita male. Nel precisare che tale ricostruzione risulta falsa, rivendica l'introduzione di tale misura durante il governo Conte, fermo restando che la sua attuazione è avvenuta durante i governi Draghi e Meloni, nei quali il ministro Giorgetti ha svolto l'incarico, rispettivamente, di Ministro dello sviluppo economico e di Ministro dell'economia e delle finanze. Ravvisa dunque una responsabilità non soltanto collettiva degli Esecutivi che si sono succeduti ma anche individuale del Ministro.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), chiedendo di rinviare la votazione alla settimana prossima in quanto la 6ª Commissione ha ancora in corso le audizioni, dalle quali potrebbero emergere spunti utili anche alla fase consultiva.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale condivide l'iniziativa che consente anche di valorizzare il territorio del Molise, a lungo mortificato. Il disegno di legge, prosegue, favorirà dunque un maggiore protagonismo verso la mobilità sostenibile.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Ad un quesito del senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) circa il ruolo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, risponde il [PRESIDENTE](#) prefigurando le possibili ricadute sul settore *automotive*.

Interviene in dichiarazione di voto a nome del Gruppo la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), sottolineando comunque che il conferimento per legge del titolo di Capitale della mobilità sostenibile al Molise non significa disconoscere ulteriori realtà da valorizzare. Ad ogni modo, il voto del suo Gruppo è favorevole, in quanto si condividono i principi sottesi al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che l'attribuzione del titolo al Molise vale solo per il 2024, poi avverrà una selezione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) concorda con le finalità del testo nel senso di promuovere la mobilità sostenibile. Reputa tuttavia che occorra apportare alcuni miglioramenti nella sede di merito e

dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione;

osservato che, secondo l'articolo 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio;

valutati gli obiettivi del Piano d'azione, con particolare riferimento: alla sostenibilità economica del sistema e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; alla sostenibilità ambientale del sistema, in termini di riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio;

rilevato altresì che, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione, si tiene conto di ulteriori finalità, tra le quali: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024;

l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in ordine all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella predisposizione della proposta del Piano d'azione, tenuto conto delle ricadute che quest'ultimo potrebbe avere sul settore dell'*automotive*.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **LEONARDI** (*FdI*) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **RUSSO** (*FdI*) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.